

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)****Palombara Sabina (RM)****Verbale n.04/2023 del 22/02/2023****Parere del Revisore Unico****OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018)
ANNO 2023.**

Nei giorni 21 e 22 febbraio 2023 presso il mio studio sito in Guidonia Montecelio ,Corso Italia 51 a seguito della documentazione necessaria ricevuta in data 21 febbraio 2023 e di quella a supporto, ricevuta a mezzo posta elettronica in data 21 febbraio 2023 il Revisore Unico dott. De Vincenzi Maurizio procede all'analisi della proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente avente ad oggetto **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018) ANNO 2023** ,come meglio specificato all'oggetto.

Preso atto del parere di regolarità tecnico/contabile del dirigente del settore amministrativo ai sensi dell'art.32 della L.R. 11/2020

PRESO ATTO del visto di regolarità amministrativa del presente atto, apposto dal Direttore dell'Ente

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. T00288 del 23.11.2018, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Lazio nn. T00068 del 13.05.2022 e T00098 del 12.07.2022 relativi alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. T00108 del 25.07.2022 relativo alla costituzione ed insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

VISTO il decreto della Giunta Regionale del Lazio n.T00180 del 25 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili il Dott. Carlo Pietrosanto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 17 del 31/10/22 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili al Dott. Carlo Pietrosanto, sottoscritto in data 03/11/2022;

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni;



VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto definitivo dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 "Legge di contabilità regionale", che disciplina i profili dell'ordinamento contabile regionale nonché il rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

VISTO il capo VII della suddetta Legge Regionale "BILANCI DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI" che all'art. 48 comma 1 testualmente recita "Gli enti e gli organismi strumentali della Regione Lazio in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e riconoscono la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

VISTA altresì, la L.R. n. 7/2014, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 dell'Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021 ed approvato con Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021;



VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 300 del 11.11.2021, con la quale viene approvato il Bilancio Gestionale 2022 e Pluriennale 2023-2024 ai sensi dell'art. 39 comma 10 del D. Lgs n. 118/2011;

VISTA la nota della Regione Lazio- Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, con la quale viene comunicato a questo Ente che, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.2022 viene autorizzato l'Esercizio Provvisorio;

Considerato che L'art. 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

- Il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- L'art. 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- La legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";
- La nota del Direttore generale della Regione Lazio prot. n. 29162 del 11.01.2023 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, anno 2023;

Preso atto, pertanto, che tutte le operazioni contabili dovranno essere applicate all'Esercizio Provvisorio – E.P. corrispondente all'annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Considerato che

- L'art. 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"
- Con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*



- *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"*
- *l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

Visto, considerato ed accertato che dal software di contabilità in uso al Parco (SICER) si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2022 € 0,00;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022 - 15 gg.

VERIFICATO di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e **non** richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e cioè la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Certificando che l'Ente non è soggetto, per l'anno 2023, all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.

Alle ore 09,16 del 22 febbraio 2023 la seduta viene sciolta

IL REVISORE UNICO

Dott. De Vincenzi Maurizio

